



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(D.C.C. n. 49 del 18.12.2013)

Art. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1.1. Nell'ambito del diritto allo studio, il Comune di Asola (MN) assicura alle famiglie residenti il trasporto scolastico per gli alunni iscritti e frequentanti la scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I° grado del territorio, mediante le modalità di gestione ritenute più opportune.

Il servizio è garantito anche agli alunni residenti disabili, in possesso della certificazione ai sensi dell'art.3 della legge n.104/92 rilasciata dall'Asl.

1.2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta.

1.3. Per ogni sede scolastica servita dagli scuolabus, viene attivato un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario, in relazione ai diversi orari di uscita delle scuole, scelto in base al numero maggiore di richiedenti il servizio.

1.4. Il servizio è garantito unicamente all'interno del territorio comunale. Richieste del servizio di trasporto di bambini verso scuole non comprese nel territorio comunale non potranno essere accolte.

1.5. E' istituita, all'occorrenza, una LINEA DEDICATA che funge da servizio "navetta" di collegamento tra la scuola primaria di Asola e la scuola primaria di Castelnuovo, rivolta agli alunni residenti nel Comune di Asola che intendono frequentare il plesso della frazione limitrofa.

1.6. Per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia viene garantito il servizio di trasporto con accompagnatore, come da normativa vigente.

1.7. In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

2.1. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie. I percorsi sono preventivamente concordati dall'Ufficio Servizi Scolastici con la ditta che ha in gestione il servizio, sentito il parere della Polizia Locale in merito alla sicurezza.

2.2. I punti di raccolta saranno individuati il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi, fermo restando che:

- a) non potranno essere percorse strade private, salvo in casi eccezionali che dovranno essere autorizzati;

- b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
- c) non potranno essere previste fermate in luoghi che non rispondono alle norme di sicurezza.

2.3. E' facoltà dell'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Asola e del gestore del servizio stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.

2.4. Su richiesta specifica nel modulo d'iscrizione al trasporto scolastico, i genitori degli studenti che fruiscono del servizio possono indicare una fermata diversa da quella di residenza. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

3.1. Il trasporto scolastico è un servizio a richiesta. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'ufficio Servizi Scolastici del Comune di Asola, mediante apposita modulistica, entro i termini stabiliti annualmente e comunque entro l'inizio di ogni anno scolastico.

3.2. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, ulteriori domande saranno accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

3.3. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) sottoscrive altresì la presa visione del presente regolamento e ne accetta tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

3.4. E' possibile richiedere il trasporto scolastico anche per il tragitto di sola andata o solo ritorno; ciò comporterà una riduzione del costo del servizio secondo le tariffe approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

3.5. Non è prevista alcuna riduzione della tariffa in caso di utilizzo del servizio per un numero limitato di giorni durante la settimana.

Art. 4 - TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1. Le tariffe per la fruizione del servizio di trasporto scolastico e le relative agevolazioni sulla base dell'ISEE vengono annualmente stabilite dalla Giunta Comunale. Il pagamento della quota annuale dovrà essere effettuato trimestralmente in tre rate: la prima all'atto di iscrizione, la seconda a febbraio, la terza a giugno.



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(D.C.C. n. 49 del 18.12.2013)

4.2. Sono previste riduzioni della tariffa in base all'ISEE, come definito dalle normative vigenti. Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso a prestazioni sociali agevolate, unitamente alla domanda per la fruizione del servizio, dovranno presentare l'attestazione ISEE in corso di validità e con i redditi aggiornati all'anno precedente l'iscrizione o, comunque, dovranno fornire gli elementi necessari per il reperimento dell'attestazione medesima, qualora già presentata per la fruizione di altre prestazioni agevolate. In caso di variazioni consistenti tra l'ISEE e la situazione al momento della presentazione dell'istanza sarà possibile presentare un ISEE "corrente", calcolato secondo indicazioni di legge.

4.3. La mancata presentazione dell'ISEE comporta l'applicazione della tariffa intera (fascia massima).

4.4. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio a richiesta. Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta le condizioni senza riserve.

4.5. All'atto dell'iscrizione al servizio ogni utente dovrà versare la quota relativa al primo trimestre di ogni anno scolastico (da settembre a dicembre). Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Asola, ove verrà effettuata l'iscrizione dello studente.

4.6. Per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico degli utenti appartenenti a nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio socio-economico non rilevabile dall'ISEE ma attestato da apposita relazione dei Servizi Sociali, è possibile applicare le tariffe agevolate.

Art. 5 RINUNCE/RITARDI (ISCRIZIONI)

5.1. L'eventuale rinuncia al servizio poiché lo stesso non corrisponde alle proprie aspettative ed esigenze, deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Asola, da parte di un genitore o di un esercente la potestà genitoriale, entro e non oltre 20 giorni dall'attivazione. A seguito di tale comunicazione il Comune di Asola provvederà al rimborso della quota versata per il primo trimestre.

5.2. Per i ritiri oltre il ventesimo giorno dall'attivazione o in qualunque altro momento nel corso dell'anno scolastico, non verrà effettuato alcun rimborso all'utenza della rata versata. Nessun rimborso sarà dovuto anche in caso di mancato utilizzo del servizio per malattia.

5.3. Coloro che intendono modificare il tragitto da "ANDATA e RITORNO" a "SOLO ANDATA" o "SOLO RITORNO", riceveranno una riduzione sulla rata successiva in base alla fascia ISEE presentata dall'utente in sede di iscrizione, scontandola dalla quota già versata.

Art. 6 - MOROSITÀ

6.1. Nel caso che i versamenti non siano effettuati regolarmente, l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Asola sollecita i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute entro la data di emissione della retta successiva.

6.2. Qualora i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) tenuti al pagamento delle quote previste per il trasporto non vi provvedano entro i termini stabiliti, si procederà alla riscossione coattiva a norma di legge anche avvalendosi di un piano di rateizzazione concordato con la famiglia. E' prevista anche la possibilità di esclusione dal servizio in caso di reiterata morosità.

Art. 7 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

7.1. Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

7.2. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

7.3. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

7.4. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

7.5. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

7.6. E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti iscritti al servizio, fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso.



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(D.C.C. n. 49 del 18.12.2013)

7.7. Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare di cui al punto 7.6., lo studente dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a riprenderne la custodia presso il capolinea (scuola) comunicato. L'autista provvede altresì ad informare l'Ufficio Servizi Scolastici Comunale.

Art. 8 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

8.1. Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

8.2. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o della scuola.

Art. 9 - RICHIAMI E CONTROLLI

9.1. L'autista dello scuolabus è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Asola, gli alunni che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 12.

9.2. L'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Asola si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con i propri operatori muniti di tessera di riconoscimento, al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita - discesa - permanenza), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

10.1. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

10.2. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

11.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.2, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

11.2. Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Art. 12 - RICHIAMI E SANZIONI

12.1. Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Ufficio servizi Scolastici del Comune di Asola, sentita la scuola frequentata dallo studente, applicherà i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale, tempestivamente e da parte dell'autista;
- b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato all'art. 7 e all'art. 10; medesimo avviso sarà dato anche alla scuola frequentata dal bambino;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno - od i genitori per le casistiche di cui ai commi 7.6, 7.7 - insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri o se l'infrazione compiuta sia talmente grave da richiedere tale misura.

12.2. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato **almeno 2 giorni** prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto.

Art. 13 - DATI PERSONALI E SENSIBILI – TUTELA DELLA PRIVACY

13.1. L'Ufficio Servizi Scolastici e gli altri uffici interessati del Comune di Asola utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

13.2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

13.3. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'allegata informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 14 - RIFERIMENTI NORMATIVI

14.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

14.2. Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.